

(A.1)

SENT. 51/16

R.IST.FALL 84/2016  
FALL. 50/16  
CRON. 1644  
REP. 5462

ALLEGATO \_\_\_\_\_ ALLA  
DETERMINAZIONE N. 378/16  
DEL 28 GIU. 2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERNI  
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Mario Montanaro                      Presidente
- dott.ssa Luciana Nicoli                      Giudice
- dott. Alessandro Nasti                      Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento della GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. 03133840540), con sede in Terni, Via Fratini n. 6.

Letto il ricorso presentato dal creditore Equitalia Centro S.p.a. (C.F. 03078981200) ed esaminata la documentazione ad esso allegata;

udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 21.06.2016;

dato atto che in data 12.07.2016 è stata disposta la riunione al presente giudizio del procedimento prefallimentare n. 98/16, instaurato su ricorso dei creditori Lisa Biagiotti (C.F. BGTLIS93H56G478X), Pietro Talamo (C.F. TLMPTR69P26E149G) e Patrizio Guidi (C.F. GDUPRZ62C011921F);

rilevato altresì che in data 18.07.2016 la stessa società debitrice ha presentato istanza per la propria dichiarazione di fallimento, e che anche il procedimento prefallimentare n. 102/2016 instaurato in forza di tale istanza è stato riunito, in pari data, al presente giudizio;

constatato che all'udienza del 20.07.2016 la società debitrice è comparsa insistendo per la propria dichiarazione di fallimento ;

ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 19147/2012; Cass. 12557/2012; Cass. 6886/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015) sita in Terni da più di un anno prima della presentazione dell'istanza di fallimento in proprio da parte della stessa società debitrice, dovendo peraltro precisarsi che, nella specie, il fallimento può e deve essere dichiarato solo in forza di tale istanza, poiché i ricorsi dei creditori Equitalia Centro S.p.a., Lisa Biagiotti, Pietro Talamo e Patrizio Guidi sono stati invece depositati a meno di un anno di distanza dal trasferimento della sede legale nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti telefonici (v. la visura camerale in atti);

considerato che dalla documentazione in atti, e in specie dai bilanci relativi agli esercizi 2013 e 2014 e dalle situazioni patrimoniali aggiornate al 31.12.2015 e al 15.07.2016 (i cui dati sono stati

espressamente confermati dal liquidatore della società debitrice all'udienza del 20.07.2016), emerge il superamento di tutte le soglie di cui all'art. 1, co. 2, l.f.;

ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto dai dati risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata al 15.07.2016, dalla quale emerge l'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori (v. Cass. 16752/2013 e Cass. 13644/2013, secondo cui per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni);

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 15, co. 9, l.f.;

precisato che il termine di centoventi giorni entro il quale, a norma dell'art. 16, co. 1, n. 4, l.f., deve essere tenuta l'adunanza per l'esame dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 l. 742/69 (v. Cass. 12960/2012);

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 l.f.,

DICHIARA

il fallimento della GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. 03133840540), con sede in Terni, Via Fratini n. 6;

NOMINA

giudice delegato alla procedura il dott. Alessandro Nastri;

NOMINA

curatore il dott. Paolo Fratini (il quale, allo stato, in base alla documentazione in atti, risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito in legge dalla l. 132/2015), invitandolo:

1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 29 l.f., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. (come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015);

2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 84 l.f.;

3) a comunicare al Registro delle imprese, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica relativo al presente fallimento (da intendersi cioè come indirizzo p.e.c. specifico della presente procedura), nonché, entro i 15 giorni successivi all'accettazione dell'incarico, i dati di cui all'art. 29, co. 6, del d.l. 78/10, convertito in legge dalla l. 122/2010;

4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 87 l.f.;

5) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 104-ter l.f. entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 104-ter l.f.), precisando che, in base al co. 1 della suddetta disposizione (come novellato dall'art. 6 del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l.

132/2015), il mancato rispetto del predetto termine di 180 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;

6) a presentare al giudice delegato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 33, co. 1, l.f. (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);

7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 40 l.f.;

#### ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, presso la cancelleria fallimentare dell'intestato Tribunale;

#### STABILISCE

il giorno 20/12/2016, ore 10:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;

#### ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta adunanza per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 l.f., avvisando che le domande presentate oltre il predetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 101 l.f.;

#### DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

#### AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;


#### MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l.f..

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 21/07/2016.


Il Giudice relatore

(dott. Alessandro Nastri)



Il Presidente

(dott. Mario Montanaro)



TRIBUNALE DI TERNI

Depositata in Cancelleria  
F. 5 AGO. 2016

IL CANCELLIERE c.i.  
(Marchio De Angelis)

